



UNC  
CONSUMATORI.IT

## Esenzione Canone Rai: occhio alla scadenza del 31 gennaio

17 gennaio 2018



I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non hanno la tv devono presentare la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo** entro il **31 gennaio di ogni anno**, altrimenti saranno costretti a pagare come minimo il **canone Rai** del primo semestre, pari a 45,94 euro (il canone annuale è passato nel 2017 da 100 a 90 euro).

Questa dichiarazione, infatti, secondo la **Legge di stabilità 2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) "ha validità per l'anno in cui è stata presentata". Quindi va ripresentata ogni anno, per sempre. Non ha alcuna importanza, insomma, se avete già dichiarato di non avere una tv per il canone 2016 o negli anni successivi.

Il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati dall'intero canone di un determinato anno, va dal 1° luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno in cui dovrete pagare l'imposta.

Ad es., per essere esonerati dal canone Rai 2018, dovete presentare la dichiarazione dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

Se, però, la dichiarazione non è stata inviata con un certo anticipo (almeno **20 dicembre** per l'invio con **plico raccomandato**), le prime rate del canone, con tutta probabilità sia quella di gennaio che di febbraio, pari a 9 euro al mese, saranno nel frattempo addebitate dalla compagnia elettrica.

Se nel frattempo il **canone fosse addebitato**, il consumatore ha una doppia possibilità:

- 1) effettuare il **pagamento parziale della fattura**, saldando la sola quota energia, secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento;
- 2) effettuare il **pagamento integrale della bolletta** e poi presentare **domanda di rimborso**.

**Autore:** Mauro Antonelli

**Data:** 17 gennaio 2018